

## Analisi

### Polizia municipale e funzioni di messo comunale

**S. Bedessi**

(Comandante polizia municipale  
Campi Bisenzio (FI))

Molte volte si ritorna sul tema del conferimento delle funzioni di messo notificatore al personale della polizia municipale interrogandosi se a tale personale possano essere conferite le funzioni di messo comunale. La tematica ridiventa tanto più di attualità per i noti problemi di spesa degli enti locali, che li portano ad una progressiva riduzione del personale e dunque alla necessità di assommare le funzioni nel personale rimanente in servizio.

Si ponga, per esempio, il fatto che magari l'unico messo comunale va in pensione e l'amministrazione non possa o non voglia riassumere...

[Consulta il testo integrale](#)

## Quesiti

### Noleggio con conducente - trasferimento - periodo necessario

[www.ufficiocommercio.it](http://www.ufficiocommercio.it)

### Ordinanze e autorizzazioni richieste per indirizzo politico - disagi arrecati alla cittadinanza - soluzioni

[www.vigilaresullastrada.it](http://www.vigilaresullastrada.it)

## In primo piano

### **Sinistro stradale**

#### **Scontro su intersezione - accertamento colpa - presunzione responsabilità concorrente**

Corte di Cassazione Civile sez.III 14/6/2012 n. 9729

### **Enti locali**

#### **Enti locali - Distacco - Art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - QLC**

Consiglio di Stato sez.V 3/7/2012 n. 3883

### **Limiti assunzioni**

#### **Limiti assunzione nuovo personale: art. 1, comma 562, L. n. 296/06 dall'art.4 ter, comma 11, del d.l. n. 16/2012 confermato nella l. n. 44/2012**

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 28/6/2012 n. 306/2012/PAR



## Rassegna stampa

### **Comune di Sulmona assume dieci detenuti per lavori socialmente utili**

*In sostituzione di pene detentive per violazione di alcuni articoli del Codice della strada...*

Fonte: [www.vigilaresullastrada.it](http://www.vigilaresullastrada.it)

### **Metà tutor, metà autovelox così Vergilius ci spierà sulle strade**

*C'è un nuovo sceriffo in strada. Dal 27 luglio sarà attivo "Vergilius", il sistema dell'Anas per rilevare la velocità...*

Fonte: [www.polizialocale.com](http://www.polizialocale.com)

### **I commercianti di Marina di Ragusa: Vendiamo l'attività**

*Una "provocazione" o meglio una protesta contro i controlli serrati da parte di Carabinieri, Polizia, Polizia municipale. "Ci arriva un controllo ogni sera..."*

Fonte: [www.ragusaneews.com](http://www.ragusaneews.com)

### **Ombrelloni e sdraio lasciati in spiaggia: sequestrati per occupazione abusiva**

*In spiaggia non solo multe agli abusivi, ma anche blitz notturni dei vigili...*

Fonte: [www.ilmessaggero.it](http://www.ilmessaggero.it)

## Polizia municipale e funzioni di messo comunale

S. Bedessi

(Comandante polizia municipale Campi Bisenzio (FI))

Molte volte si ritorna sul tema del conferimento delle funzioni di messo notificatore al personale della polizia municipale interrogandosi se a tale personale possano essere conferite le funzioni di messo comunale.

La tematica ridiventa tanto più di attualità per i noti problemi di spesa degli enti locali, che li portano ad una progressiva riduzione del personale e dunque alla necessità di assommare le funzioni nel personale rimanente in servizio.

Si ponga, per esempio, il fatto che magari l'unico messo comunale va in pensione e l'amministrazione non possa o non voglia riassumere personale con la stessa qualifica; è possibile in questo caso conferire al personale della polizia municipale le funzioni di messo comunale?

La domanda richiede non solo un'analisi circa la legittimità dell'eventuale funzione conferita agli operatori della polizia municipale, ma anche sulle problematiche organizzative e contrattuali.

Andiamo per ordine.

Innanzitutto deve essere ricordata la vecchia circolare ministeriale del 1992 che si riporta qui integralmente.

### **"Messi notificatori e operatori di polizia municipale**

**CIR 4/7/1992 n.7/92 Ministero dell'Interno**

*Indirizzi omissi.*

*Sono pervenute a questo Ministero da parte delle associazioni rappresentative del personale della polizia municipale numerose richieste di intervento volte a far cessare l'esplicitamento delle mansioni di messo notificatore agli addetti al servizio di polizia municipale, in considerazione dell'incompatibilità delle medesime con quelle connesse alla figura professionale di vigile urbano.*

*La questione su esposta non è nuova a questo Ministero poiché è emersa in seguito all'entrata in vigore della legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65, che, nel ridefinire il ruolo della polizia municipale, ha attribuito agli addetti al servizio l'esercizio anche delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza per le quali è conferita loro, con decreto prefettizio, la qualità di agente di pubblica sicurezza.*

*In più occasioni questo dicastero direttamente interessato, si è espresso nel senso che **il personale appartenente alla polizia municipale non è tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore atteso che tali mansioni, in base alle declaratorie di cui all'allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si riferiscono ai dipendenti comunali appartenenti alla quarta e non alla quinta qualifica funzionale nella quale sono inquadrati i vigili urbani.***

*Tuttavia, non può sottacersi che l'assenza di una precisa descrizione dei profili professionali di ciascuna categoria del personale degli enti locali ha indotto le amministrazioni ad indugiare sulla applicazione della normativa richiamata e ciò è avvenuto in particolare nei comuni di minori dimensioni che soggiacciono più di altri alle difficoltà derivanti dalla vigente normativa in tema di provvista di mezzi finanziari da destinare a nuove assunzioni.*

*Ciò posto, si rileva che la questione in argomento ha trovato definitiva soluzione con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali il cui art. 64 ha abrogato, come è noto, l'art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 che attribuiva al prefetto l'emanazione del decreto di nomina a messo notificatore sia in capo ai vigili urbani che ad altro personale comunale.*

*Per effetto di tale abrogazione si ritiene che i decreti prefettizi di nomina, emessi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 142/1990, non possano più legittimare l'esercizio delle funzioni di messo notificatore per alcuno dei dipendenti delle amministrazioni comunali e conseguentemente tali funzioni debbono considerarsi definitivamente cessate, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.*

*Si è dell'avviso, altresì, che la materia debba costituire oggetto delle norme statutarie degli enti stessi e che nelle more della sua definizione in sede di statuto, qualora si rendesse necessario notificare degli atti, sia il sindaco ad individuare i dipendenti comunali di quarta qualifica funzionale ai quali affidare l'incarico di messo notificatore, secondo le indicazioni già fornite al riguardo con circolare telegrafica di questo Ministero - Direzione centrale delle autonomie, prot. 98/L bis - L - 142/90, in data 7 febbraio 1992."*

Questo scriveva il Ministero dell'Interno ormai venti anni or sono.

In sintesi il Ministero rilevava come sicuramente non necessitasse più alcuna nomina prefettizia per svolgere le funzioni di messo comunale, rimandando quindi alle norme dello Statuto comunale.

La circolare però precisava che, nelle more della definizione con i nuovi strumenti previsti allora dalla legge 142/1990 (principi oggi inglobati nel TUEL) il sindaco avrebbe dovuto individuare i dipendenti comunali "... di quarta qualifica funzionale ai quali affidare l'incarico di messo notificatore..."; l'inciso attestava, implicitamente, che si trattava di funzioni non ascrivibili alla qualifica degli operatori della polizia municipale (allora V° qualifica funzionale e non IV°), in pratica di funzioni inferiori.

Malgrado la circolare, oggi come allora, vi sono Comuni che bandiscono concorsi per "vigile urbano, messo, autista di scuolabus" in questo modo riunendo in un solo lavoratore qualifiche di vario tipo e di vario livello, e dunque in conflitto con la circolare anzidetta.

Che le funzioni di messo comunale siano di livello inferiore a quelle dell'operatore della polizia municipale dovrebbe essere cosa data per scontata; meno scontato il fatto che in alcuni Comuni il messo comunale è inquadrato in modo diverso, anche perché molte volte queste funzioni sono assegnate a figure che hanno altre funzioni oltre che quella di messo.

Andando quindi al problema specifico: è possibile assegnare le funzioni di messo notificatore (o meglio "messo comunale", che una differenza c'è) ad uno o più operatori della polizia municipale?

Purtroppo la risposta non è semplice.

Il criterio di specificità delle mansioni suggerirebbe di non assegnare agli operatori della polizia municipale funzioni che non sono proprie; di contro i criteri di legge che ormai hanno portato la contrattualistica degli enti locali nell'alveo della più generale contrattualistica di diritto civile portano a concludere che se le mansioni di messo comunale fanno parte del profilo professionale stabilito dall'ente per la figura dell'operatore della polizia municipale, queste funzioni possono e devono essere comunque svolte.

In sintesi, se il dipendente ha firmato un contratto che gli assegna funzioni ultronee a quelle previste dalla legge quadro nazionale sulla polizia municipale e da quella regionale sulla polizia locale, malgrado si possa essere contrari da un punto di vista generale al fatto che la polizia municipale svolga anche le funzioni dei messi, queste funzioni possono e devono essere svolte dal personale.

La conferma sulla legittimità di attribuzione delle funzioni di messo agli operatori della polizia municipale, qualora le stesse siano state inserite nello specifico profilo professionale del dipendente, la si ottiene, fra l'altro, da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 01635/2012, decidendo circa la soppressione di proventi, compensi e indennità ai dipendenti con qualifica di messo comunale per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria, rileva come l'attività sia svolta "...alle dipendenze del comune e con carattere di abitualità, in quanto compresa nella qualifica di vigile urbano (peraltro, il Comune di Torino ha soppresso la qualifica di messo notificatore con deliberazione G.M. del 2004, assorbendola in quella di vigile urbano, tra le cui mansioni rientra quella di "vigile messo" )...", senza nulla eccepire sulla legittimità della funzione.

Nella stessa sentenza, il Consiglio di Stato ribadisce come "... 12.- In conclusione, conformemente alla univoca giurisprudenza qui in rilievo, deve ritenersi, che il ricorrente, che riveste la qualifica di vigile messo, è tenuto ad effettuare l'attività di notificazione di tutti gli atti in relazione ai quali si assume il relativo compito, normativamente previsto, la stessa amministrazione comunale da cui dipende e, dunque, anche gli atti di altre amministrazioni, siccome rientranti tra gli ordinari compiti di ufficio, senza che vi sia titolo ad emolumenti differenziati ...".

Quindi se il dipendente operatore della polizia municipale è tenuto a notificare gli atti di altre amministrazioni (in questo modo venendo ad assumere la qualifica piena di "messo notificatore" e non solo "messo comunale"), tanto più è tenuto a notificare gli atti della stessa amministrazione comunale da cui dipende.

Si può concludere pertanto che se inserite direttamente nel profilo professionale al quale il contratto di lavoro individuale fa riferimento, l'operatore della polizia municipale non possa esimersi dallo svolgere le mansioni di messo comunale, anche se la cosa può far aborrisce da un punto di vista organizzativo e dal punto di vista della professionalità della polizia municipale.

A questo punto si deve capire invece se quando le mansioni non sono previste nel profilo professionale tali mansioni possano essere assegnate successivamente e, in caso positivo, con quale atto.

In questo caso la cosa è possibile, ma trattandosi di assegnazione di funzioni inferiori si dovrebbe ottenere il previo assenso del lavoratore (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 12 febbraio 2008, n. 3304); diverso il caso invece di una assegnazione temporanea dovuta a motivi contingenti, assegnazione che potrebbe aver luogo, nella salvaguardia dell'interesse generale, anche senza l'assenso del dipendente.

Pertanto nel caso di assegnazione in via definitiva delle funzioni di messo comunale ad uno o più operatori della polizia municipale (magari escludendo quelle più ampie riferite alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le quali la persona dovrebbe partecipare a specifico corso di formazione – si tratta della "... notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province...") si dovranno prima interpellare i lavoratori, i quali dovranno esprimere parere favorevole, procedendo successivamente ad emettere un atto di nomina firmato dal dirigente o responsabile di servizio.

E' sicuramente necessario un provvedimento esplicito dal momento che le funzioni di messo non sono comprese fra quelle inserite nel profilo professionale relativamente al quale il dipendente ha sottoscritto il contratto di lavoro, comunque restando inteso che la polizia municipale può sempre procedere a notificazione di propri atti quando agisce in funzione di polizia stradale.

Sicuramente qualche problema si potrebbe porre qualora il dipendente o i dipendenti operatori della polizia municipale non fossero d'accordo nell'assumere tali funzioni e l'amministrazione comunale intendesse di procedere in ogni caso, magari perché l'unico messo comunale è andato in pensione.

In tal caso il comandante della polizia municipale dovrebbe prima suggerire all'amministrazione comunale di assegnare tali funzioni a personale di categoria "B" e qualora l'amministrazione comunale mantenesse il proprio atteggiamento di voler assegnare le funzioni di messo comunale al personale della polizia municipale invitare il sindaco, quale soggetto al quale la polizia municipale risponde ai sensi della legge quadro, ad emettere personalmente tali provvedimenti di conferimento di funzioni.

Da ricordare infine che nel caso di assegnazione delle funzioni di messo comunale alla polizia municipale si dovrà procedere anche all'assegnazione della funzione di certificazione degli avvenuti adempimenti della pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio del Comune, funzione che potrà comunque essere assegnata anche ad altro settore comunale o alla segreteria generale.

## **Noleggjo con conducente - trasferimento - periodo necessario**

[www.ufficiocommercio.it](http://www.ufficiocommercio.it)

### *Domanda*

In data 23.12.2003 è stata rilasciata un'autorizzazione per noleggjo con conducente ad una persona che ha conferito l'autorizzazione in data 12.07.2007 in una società di cui il soggetto in questione è legale rappresentante. Il mese scorso la società ha ceduto l'autorizzazione ad un terzo. Per il decorso dei 5 anni devo considerare il 23.12.2003 oppure il 12.07.2007 (data del conferimento dell'autorizzazione nella società)? Dato che sono passati ad oggi 5 anni dal 12.07.2007 (anche se la domanda di subentro è stata fatta il 5 luglio) posso rilasciare l'autorizzazione?

### *Risposta*

Al fine di poter cedere o trasferire la titolarità dell'autorizzazione per il noleggjo con conducente la legge 21/92 dispone che siano trascorsi almeno 5 anni dalla titolarità della stessa (salvo che non ricorrano le motivazioni di cui alla lettere b) e c) dell'art.9); il primo conferimento indicato nel quesito quindi non poteva essere accettato essendo trascorsi poco meno di 4 anni. Al fine quindi di valutare il successivo trasferimento la data da prendere in esame sarà quella del 12 Luglio 2007 la quale consentirà all'interessato di comunicare, non prima del 12 Luglio 2012 la propria volontà di un nuovo trasferimento. Le eventuali comunicazioni presentate in data antecedente al 12 Luglio 2012 devono quindi essere respinte dal momento che non è trascorso il periodo previsto, potranno quindi essere presentate nuovamente dopo tale data.

---

## **Ordinanze e autorizzazioni richieste per indirizzo politico - disagi arrecati alla cittadinanza - soluzioni**

[www.vigilaresullastrada.it](http://www.vigilaresullastrada.it)

### *Domanda*

Nell'ambito dell'organizzazione delle manifestazioni estive organizzate dal comune, nonostante il parere verbale espresso dallo scrivente in apposita conferenza di servizio, l'assessore alla cultura ha stilato un programma con una serie di eventi che prevedono il posizionamento di palchi su alcune vie cittadine strategiche dal punto di vista della viabilità cittadina e una gara ciclistica (gimcana) da espletarsi sull'unico parcheggio della nostra località balneare in data 5/8/2012. Le conseguenze per la viabilità saranno disastrose e i gestori dei due lidi minacciano azioni risarcitorie in quanto la clientela non avrebbe la possibilità di lasciare l'auto in zona. Mi viene comunque chiesto di adottare apposita ordinanza di chiusura al traffico per questi ed altri eventi. E' possibile negare l'autorizzazione alla gara ciclistica nel luogo indicato e proporre uno diverso (allo stato non viene ancora presentata l'istanza ex art. 9 c.d.s.); è possibile non inserire nell'ordinanza di chiusura al traffico le vie in cui si creano enormi disagi per la circolazione veicolare?

### *Risposta*

Appare evidente che la "conferenza dei servizi" non è servita a molto. Altresì evidente è la volontà politica che non ha tenuto conto delle indicazioni tecniche (per le quali, ovviamente, mi rifaccio a quanto riportato nel quesito, non conoscendo personalmente la situazione). Tuttavia, se la volontà politica è stata palesata in maniera ufficiale, si consiglia di rispondere altrettanto ufficialmente in modo che resti traccia del parere tecnico negativo, procedendo nel migliore dei modi a garanzia della sicurezza della circolazione, dato che sarà poi la parte politica a pagare eventualmente i danni di scelte sbagliate; semmai, ne parli con il Sindaco, facendo presente quanto descritto nel quesito, evidenziando che l'impatto negativo di tali scelte ricadrà sull'amministrazione e la cittadinanza esprimerà la propria valutazione sui disagi arrecati nella prossima tornata elettorale. Ove sia poi ugualmente costretto ad adottare i provvedimenti di sua competenza, faccia riferimento alla volontà politica espressa nella conferenza (Visto che .....). Quanto alla possibilità di negare l'autorizzazione alla gara ciclistica, dando un'opzione diversa per il luogo dove può essere effettuata, vale quanto detto, per cui è senz'altro possibile, dato che non vi è certo un diritto soggettivo a fruire di un'area pubblica normalmente destinata alla circolazione per effettuarvi una gara o una manifestazione e quindi è necessario contemperare i diversi interessi in gioco, facendo prevalere quelli più rilevanti; dipende poi tutto dalla volontà di individuare questi interessi, se la politica ha ritenuto fosse più rilevante usare quell'area nonostante i disagi arrecati alla cittadinanza. La consiglio, quindi, di rappresentare ufficialmente quanto ha rilevato con la sua esperienza tecnica al Sindaco, e, ove fosse comunque costretto ad assecondare gli indirizzi politici, dia atto nei provvedimenti adottati della volontà politica che ha determinato l'adozione delle ordinanze e delle autorizzazioni. Ciò, ovviamente, ove la scelta politica, sicuramente ampiamente discrezionale, non sia illegittima, o, peggio ancora illecita, ovvero possa mettere in pericolo la sicurezza delle persone, caso in cui valuti la possibilità di esprimere un rifiuto motivato.

## Scontro su intersezione - accertamento colpa - presunzione responsabilità concorrente

Corte di Cassazione Civile sez.III 14/6/2012 n. 9729

(Omissis)

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. ...., rimasto vittima di un investimento a bordo della sua motocicletta da parte di un'autovettura guidata da omissis di proprietà di omissis ed assicurata per la RCA dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, convenne costoro, con citazione notificata il 3 maggio 1990, dinanzi al Tribunale di Latina per conseguire la solidale condanna al risarcimento dei danni causatigli dalle gravissime lesioni patite;

1.2. dopo una laboriosa istruttoria e una duplice rimessione sul ruolo, con due consulenze tecniche di ufficio, il Tribunale - con sentenza n. 1099 del 6 maggio 2002 - ritenne sussistente la colpa esclusiva del omissis, che tra l'altro non aveva concesso la dovuta precedenza nell'impegnare l'incrocio con la via su cui si era verificato il sinistro ed aveva tenuto una velocità eccessiva, condannando i convenuti al pagamento di Euro omissis e delle spese di lite per Euro omissis;

1.3. propose appello - e, quanto ad P.A., nei confronti dei suoi eredi omissis oltre che dello stesso omissis già citato in proprio - la Società Reale Mutua Assicurazioni, invocando dichiararsi l'esclusiva - o, in subordine, quanto meno concorrente - responsabilità del omissis, per essersi questo immesso nel flusso della circolazione senza concedere la dovuta precedenza, nonché negando la spettanza del danno patrimoniale, con condanna di quegli alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto a quelle eventualmente dovute; ed il omissis dal canto suo, propose appello incidentale, invocando una diversa liquidazione del danno patrimoniale, di quello non patrimoniale, nonché delle somme complessive, essendo errate quelle ricostruite dal tribunale;

1.4. la corte di appello di Roma, con sentenza n. 3080/07 del 10 luglio 07 (notificata il 19 settembre 2007), accolse parzialmente l'appello principale ed in minima parte quello incidentale dell'infortunato: nonostante la prova della condotta colposa del omissis, ritenne non appagante la ricostruzione della dinamica del sinistro e, reputata non fornita dal omissis la prova di avere tenuto una condotta di guida del tutto esente da colpa, identificò anzi quest'ultima proprio nell'omessa concessione della precedenza nell'immissione nel flusso della circolazione; ritenne equa la valutazione del danno patrimoniale futuro e di quello c.d. morale, nonché l'esclusione di probabili spese mediche future evidenziate da una c.t.p.; riconobbe poi la correttezza dei calcoli operati dal omissis nella ricostruzione della somma dovuta, pur escludendo la spettanza degli interessi sugli interessi, siccome oggetto di domanda nuova e quindi inammissibile in appello; ed in definitiva limitò la condanna dell'assicuratrice, in solido con conducente ed eredi del proprietario del veicolo investitore, ad omissis con compensazione delle spese del grado e conferma nel resto dell'appellata sentenza.

2. Per la cassazione della pronuncia di secondo grado ricorre, affidandosi ad otto motivi, il omissis; degli intimati resiste con controricorso la Società Reale Mutua Assicurazioni; disposta, all'udienza del 24.11.11, la rinnovazione della notificazione del ricorso all'intimata omissis ed a tanto ottemperato dal ricorrente con atto notificato il 17-24.12.11, il ricorrente e la controricorrente illustrano con memorie ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., le rispettive posizioni ed i loro difensori prendono parte alla discussione orale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente sviluppa otto motivi:

3.1. con un primo - rubricato "violazione e falsa applicazione degli articoli 2054 e 2043 del codice civile, anche in rapporto all'articolo 2697 del codice civile (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3)" - egli si duole dell'erronea applicazione della presunzione di pari concorso in colpa pur in presenza della prova della colpa esclusiva del conducente dell'altro veicolo e della non necessità della prova liberatoria di avere fatto tutto quanto era possibile per evitare il sinistro; e conclude con un triplice quesito di diritto.

3.2. con un secondo - rubricato "violazione e falsa applicazione degli articoli 2054 e 2043 del codice civile, anche in rapporto all'articolo 2697 del codice civile ed agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3). Insufficiente e, in parte qua, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 5)" - egli censura l'applicazione della ricordata presunzione pure in presenza di elementi in base ai quali ricostruire la concreta dinamica del sinistro ed anzi nonostante la ritenuta colpa esclusiva del omissis; e conclude con un quesito di diritto e con un momento di sintesi del prospettato vizio motivazionale;

3.3. con un terzo - rubricato "violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 del codice civile, anche in relazione agli articoli 2054 e 2043 del codice civile, agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile ed all'articolo 105 previgente C.d.S. (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3)" - egli contesta un qualsiasi suo onere di provare alcunchè, una volta ricostruito che egli si trovava legittimamente al centro della carreggiata al momento dell'impatto; e conclude con un quesito di diritto;

3.4. con un quarto - rubricato "violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, nonché dell'articolo 2727 del codice civile, e segg., anche in relazione agli arti. 2697, 2054 e 2043 del codice civile (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3). Insufficiente e, in parte qua, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 5)" - egli evidenzia come la corte territoriale avesse malamente inferito la carenza di prova sulla diligenza della sua condotta di guida, nonostante il fatto certo della posizione della moto al momento dell'impatto, pure censurando la contraddizione tra il riscontro dell'oggettiva lacunosità dei rilievi degli agenti di polizia giudiziaria e la ritenuta scorrettezza della svalutazione, operata dal primo giudice, dei medesimi; e conclude con un quesito di diritto e con un momento di sintesi del prospettato vizio motivazionale;

3.5. con un quinto - rubricato "violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2056 del codice civile, anche in relazione agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3)" - egli contesta l'adeguatezza della liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della sua capacità lavorativa specifica, in quanto omessa la valutazione di tutti i parametri emersi nel corso dell'istruzione e dei rischi di peggioramento futuro delle condizioni di salute; e conclude con un quesito di diritto;

3.6. con un sesto - rubricato "violazione e falsa applicazione degli articoli 2059 e 2043 del codice civile, anche in relazione agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3) - egli si duole della mancata adeguata personalizzazione della liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di danno morale; e conclude con un quesito di diritto;



3.7. con un settimo - rubricato "violazione e falsa applicazione degli articoli 1194, 1219, 1223, 1227, 1283, 2056 e 2058 del codice civile, nonché degli articoli 115, 345 e 346 del codice di procedura civile (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3).

Insufficiente e, in parte qua, omessa e, in parte qua, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 5)" - egli lamenta l'omessa verifica della correttezza dei calcoli compiuti dal tribunale per la quantificazione finale della somma dovuta, all'esito dell'applicazione degli accessori riconosciuti, nonché la scorrettezza del riconoscimento dei soli interessi, legali dalla data di deposito della sentenza di primo grado; e conclude con un duplice quesito di diritto e con un momento di sintesi del prospettato vizio motivazionale;

3.8. con un ottavo - rubricato "violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile (articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3)" - egli invoca la possibilità di dare prova di spese mediche future anche sulla base del contenuto di relazioni di parte; e conclude con un quesito di diritto.

4. Dal canto suo, la controricorrente:

4.1. eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso:

quanto a tutti i motivi, per l'assoluta genericità ed astrattezza dei quesiti; quanto ai primi quattro motivi, perchè involgenti censure di puro merito; quanto al primo ed al settimo, perchè conclusi con quesiti plurimi; quanto al secondo, per la contestualità delle doglianze di violazione di norme e di difetto di motivazione;

4.2. contesta partitamente i singoli motivi di ricorso: quanto al primo, sostenendo la correttezza della ritenuta colpa anche nella condotta di guida del motociclista; quanto al secondo, per la congruità della ricostruzione della dinamica operata dalla corte territoriale; quanto al terzo, aderendo all'affermazione dell'inadempito onere di prova sulla carenza di colpa del motociclista ed anzi ponendo in luce la prova positiva sulla sussistenza di tale colpa; quanto al quarto, per la congruità del ragionamento inferenziale della corte sull'impossibilità di una diversa ricostruzione; quanto al quinto, per la piena adeguatezza della liquidazione del danno patrimoniale futuro; quanto al sesto, per l'adeguatezza in concreto della liquidazione del c.d. danno morale; quanto al settimo, per l'inecepibilità della qualificazione come nuova della domanda di capitalizzazione degli interessi; quanto all'ottavo, per la logicità dei motivi di esclusione della prova sugli esborsi per spese mediche solo pronosticate in una relazione diparte.

5. Va premesso che alla fattispecie si applica l'articolo 366 bis cod. proc. civ.: tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6, disciplina in virtù del comma 2 dell'articolo 27 del medesimo decreto - i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e g i altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione - a far tempo dal 4 luglio 2009 - ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria di cui al comma 5, articolo 58 di quest'ultima; e, in applicazione di questa:

5.1. è consentita la formulazione di plurimi quesiti per ciascun motivo di ricorso, ove appunto i primi corrispondano a distinti pirofili, autonomi e differenziati, di violazioni di legge diverse (Cass. Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5624; Cass. 9 giugno 2010, n. 13868);

5.2. è consentita pure la congiunta formulazione, sotto unitario motivo, di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, purchè siano formulati distintamente, per le prime, i quesiti di cui alla prima parte della norma suddetta e, per le seconde, i momenti di sintesi o riepilogo previsti dall'ultima proposizione della medesima (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770);

5.3. i quesiti di diritto devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regola iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. SSUU ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); e, nei caso di specie, tali requisiti paiono sussistenti, riferendosi del resto i plurimi quesiti a corredo di uno dei motivi a differenti questioni agitate nel medesimo;

5.4. i momenti di sintesi per i vizi motivazionali devono indicare in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inadeguata a giustificare la decisione; con formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche - se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inadeguata a sorreggere la decisione (per tutte: Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. SSUU 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680); ed anche tali requisiti paiono sussistenti nella fattispecie;

5.5. infine, è pure possibile dispiegare, con unitario motivo, due separate doglianze, ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, allorchè esse investano separatamente ed autonomamente i due rispettivi profili della gravata decisione, purchè assistite dalla formulazione tanto del quesito di diritto che del momento di sintesi (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770; seguita poi, tra le altre, da Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649); ed anche tale requisito risulta rispettato nel caso di specie.

6. Ciò posto, i motivi dal primo al quarto vanno congiuntamente considerati, in quanto involgenti le censure all'applicazione del principio generale dell'articolo 2054 cod. civ. sulla presunzione di pari corresponsabilità nella causazione del sinistro; ed essi sono fondati, per quanto di ragione.

6.1. La corte territoriale invero esclude la configurabilità della colpa esclusiva del conducente dell'autovettura, cui pure riconosce una indiscutibile colpa, consistente quanto meno nel mancato rispetto dei segnali di "dare precedenza" e nell'omissione di qualsiasi manovra di emergenza nonostante lo spazio a disposizione per l'impossibilità di affermare la carenza di colpa del conducente della motocicletta, in relazione a due distinti profili (pagine 10 e 11):

- il rispetto della norma del previgente codice della strada (articolo 105, commi 3 e 7) che imponeva l'arresto a chi si immetteva sulla strada provenendo da sbocchi da luoghi non soggetti a pubblico passaggio o comunque si immetteva nel flusso della circolazione;

- la circostanza che, per effettuare una pur consentita manovra di conversione a sinistra, egli aveva comunque impegnato trasversalmente la semicarreggiata percorsa dall'autovettura.

6.2. La corte capitolina ha, in sostanza, rilevato la prova certa della condotta colposa del conducente dell'autovettura e ritenuto non raggiunta quella sull'eventuale apporto di una potenziale condotta colposa di quello della motocicletta o non raggiungibile quella sulla carenza di colpa da parte di quest'ultimo (v. prime righe di pag. 11); e, su questa premessa, ha allora ritenuto impossibile evitare di applicare la presunzione di pari concorso in colpa prevista dal capoverso dell'articolo 2054 cod. civ. e qualificato uguale l'apporto causale di entrambi alla causazione dell'evento dannoso.

6.3. Deve premettersi che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o

meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 cod. civ. (giurisprudenza costante; da ultimo, v. Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).

6.4. Peraltro, la regola di diritto applicata dalla corte territoriale non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perchè non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (per tutte e tra le più recenti: Cass. 12 ottobre 2011, n. 20982); in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'articolo 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le ultime: Cass. 5 dicembre 2011, n. 26004).

6.5. Infatti, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054 cod. civ., comma 2, nonchè dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 22 aprile 2009, n. 9550; Cass. 27 aprile 2011, n. 9425; Cass. 7 giugno 2011, n. 12277).

6.6. Erra, pertanto, la corte capitolina ad applicare in modo automatico la presunzione del pari concorso nella determinazione dell'evento dinanzi alla certezza del ruolo causale della condotta dell'investitore ed all'incertezza di un possibile ruolo di quella della controparte; ed in particolare erra a non valutare se il ruolo della condotta dell'investitore potesse appunto essere preponderante, se non perfino esclusivo, in relazione alla particolare avvistabilità ed evitabilità del veicolo investito, quali si desumono dalla congiunta considerazione dalle specifiche circostanze della fattispecie, tra cui:

- la posizione del motoveicolo al momento dell'impatto, lontano dal punto di imbocco da parte del veicolo investitore del tratto su cui esso avrebbe potuto avvedersi della presenza dell'altro, come ricavata dalle planimetrie allegata alla consulenza tecnica d'ufficio: la quale, benchè ad esse questa corte non abbia diretto accesso, è data per pacificamente accertata nel corso del giudizio di merito;

- la considerevole distanza dall'intersezione delle strade munita di segnale di precedenza, pacificamente non rispettato dal veicolo investitore, se non anche la velocità inadeguata dell'autovettura;

- l'omissione di ogni manovra elusiva, correttiva o diversiva per evitare l'impatto;

- la considerazione della plausibile legittimità, per la manovra di svolta in corso, della presenza del veicolo investito, ormai immessosi nel flusso della circolazione, nella zona centrale della carreggiata, senza adeguato approfondimento della condotta ascritta al conducente di quest'ultimo, di mancata concessione di precedenza nell'immissione nel flusso della circolazione, in rapporto comunque alla conseguita c.d. precedenza di fatto.

6.7. In questo contesto, è evidente l'erroneità della conclusione della corte territoriale in punto di applicazione della presunzione di colpa per impossibilità di determinazione dell'eventuale apporto causale della condotta dell'investito e quindi per impossibilità di esclusione di quest'ultimo apporto, in presenza di elementi importanti, non adeguatamente valorizzati, a sostegno dell'opposta tesi dell'esclusiva o comunque preponderante colpa del conducente del veicolo investitore.

6.8. In sostanza, l'applicazione alla fattispecie della presunzione di cui al capoverso dell'articolo 2054 cod. civ., deve definirsi scorretta: da un lato, per la possibilità di ricostruire con chiarezza le condotte di entrambi i conducenti e, di conseguenza, per la normale possibilità di ricostruire l'apporto causale di ognuna; dall'altro lato, per la mancata verifica della esclusività o preponderanza del ruolo causale della condotta dell'investitore alla stregua delle evidenti particolarità della fattispecie.

6.9. In definitiva, la certezza della colpa nella condotta, purchè potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054 cod. civ., comma 2, nonchè dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti. Resta peraltro impregiudicato l'esito della rinnovata valutazione, purchè appunto in concreto, degli apporti causali delle condotte di entrambi, i conducenti, solo qui evidenziandosi la scorrettezza dell'applicazione per così automatica di una presunzione che doveva essere residuale.

6.10. Tanto impone la cassazione sul punto della gravata sentenza, affinchè in sede di rinvio si rinnovi la valutazione delle risultanze alla stregua dei principi di diritto indicati ai punti 6.5 e 6.9.

7. Ritiene, a questo punto, il Collegio che una tale conclusione consenta di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi, relativi alla quantificazione delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, come pure alla compiuta rideterminazione del dovuto e del danno da spese mediche future: anche le relative argomentazioni già svolte dalla corte territoriale, quanto alla determinazione degli importi delle voci di danno (motivi quinto, sesto ed ottavo) implicanti una valutazione di fatto non censurabile direttamente in sede di legittimità sotto i profili evidenziati dal ricorrente per carenza di qualsiasi vizio logico o giuridico evidente (in disparte la congruità di una valutazione di adeguatezza di una personalizzazione in ragione della metà e del valore assoluto degli importi riconosciuti; e senza neppure considerare la congruità delle valutazioni sull'implausibilità di spese future non ancora verificate nel lungo intervallo trascorso), andranno verificate in sede di rinvio alla stregua delle conclusioni raggiunte in ordine alla identificazione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato ed all'esito dell'applicazione del principio di diritto sopra ricordato; quanto alla riformulazione del totale concretamente dovuto (settimo motivo), poi, è evidente che tutto andrà rivisto all'esito della medesima operazione.

8. In conclusione, il ricorso è accolto quanto ai primi quattro motivi di doglianza, con assorbimento degli altri e rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

(Omissis)

## Enti locali - Distacco - Art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - QLC

Consiglio di Stato sez.V 3/7/2012 n. 3883

(Omissis)

### FATTO e DIRITTO

La provincia di Varese ha chiesto, quale ente esponenziale del proprio territorio, alla società Autostrade, all'Anas e al Ministero delle Infrastrutture di poter esercitare il diritto di accesso alla Convenzione tra Anas e società Autostrade relativa all'Autostrada A8 oltre alle ragioni dell'aumento del pedaggio sulla tratta Gallarate Varese e al numero dei veicoli che percorrono tale tratto ed il relativo incasso.

L'istanza di accesso è stata respinta in quanto considerata generica e tendente ad un controllo della attività amministrativa e la provincia di Varese priva di un interesse differenziato.

Avverso le note dell'Anas e della società Autostrade di diniego all'accesso è stato proposto il presente ricorso.

Si sono costituite l'Anas e il Ministero delle Infrastrutture, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con costituzione di forma e la società Autostrade contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è solo in parte fondato.

In via preliminare deve essere evidenziato che sussiste la legittimazione all'esercizio del diritto d'accesso quale ente esponenziale degli interessi delle collettività del proprio territorio, rispetto ad atti che riguardano le attività riguardanti tale territorio, in particolare rispetto alle attività amministrative relative alle infrastrutture di trasporto pubblico, materia appartenente espressamente alle competenze della Provincia ai sensi del T.U. degli enti locali.

L'art. 19 lettera d) del d.lgs. n°267 del 18-8-2000 attribuisce alle Province le competenze in materia "viabilità e trasporti". L'art. 20 del T.U. n. 267 del 2000 attribuisce in particolare alla Provincia compiti di programmazione, in particolare con il piano territoriale di coordinamento, che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione)

La sezione ha, infatti, già affermato la legittimazione degli enti territoriali rispetto alle determinazioni riguardanti i pedaggi autostradali ( cfr Tar Lazio III n. 5108 del 30 marzo 2010)

E' evidente che la legittimazione ad impugnare i relativi atti, comporta il riconoscimento della situazione giuridica differenziata necessaria per l'esercizio del diritto d'accesso.

Ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, ricollegando siffatto interesse all'esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

L'art 22 della legge n. 241 del 7-8-1990, infatti, definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; gli "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso .

Per aversi un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario, quindi, trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante.

La giurisprudenza precisa, altresì, che l'interesse di cui all'art 22 non necessariamente deve essere considerato quale titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo - ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate - ma può riguardare anche una posizione giuridica soggettiva anche meramente potenziale (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 05 maggio 2010, n. 9766).

Nel caso di specie, si deve ritenere sussistente quindi l'interesse della Provincia di Varese ad esercitare il diritto di accesso agli atti relativi al tratto di autostrada Varese-Gallarate, anche se abbia già esercitato l'azione relativa alle modalità di esazione del pedaggio su tale tratto autostradale con il giudizio conclusosi con la sentenza del Tar della Lombardia n. 2015 del 2011, secondo quanto eccepito dalla difesa della società Autostrade .

Il rigetto di tale domanda non comporta, infatti, il venir meno dell'interesse della Provincia, quale ente esponenziale degli interessi del proprio territorio, alla conoscenza di atti relativi alla gestione del tratto autostradale di propria competenza sia ai fini di ulteriori azioni giurisdizionali o di richiesta di autotutela o di riesame in genere presso le amministrazioni interessate.

Peraltro, l'art 22 lettera d) della legge n. 241 del 1990 definisce "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; l'art. 24, comma 3, esclude dall'accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle P.A.. Pertanto lo strumento dell'accesso deve essere esercitato nei confronti di atti e documenti formati ed esistenti in possesso della pubblica amministrazione e non può essere indirizzato a conoscere genericamente l'attività svolta dalla amministrazione in un determinato settore.

L'art. 24, l. n. 241 del 1990, al comma 3, esclude dall'accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle P.A.. Infatti, lo strumento dell'accesso, postulando, a norma dell'art. 22 comma 1, lett.



b), un interesse concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, vale a dire a un controllo generalizzato da parte di chiunque sull'attività dell'Amministrazione, ma alla salvaguardia di singole posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per legge, che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle. ( Tar Lazio III , n. 30 del 2012).

La richiesta di accesso deve riguardare, quindi, specifici atti o provvedimenti e non può tendere alla richiesta di documentazione di un'attività svolta attraverso un imprecisato numero di atti, riguardanti un intero procedimento imposto da disposizioni normative di azione e non di relazione, atteso che l'eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un'opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all'amministrazione dalla normativa di cui al capo V della legge n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo dell'amministrazione (Consiglio di Stato, 27 novembre 2010 n. 8287; VI, 12 gennaio 2011 n. 116;

Consiglio di Stato sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4209).

In base alla previsione del comma 3 dell'art 24 e alla costante interpretazione giurisprudenziale deve essere quindi respinta la domanda di accesso relativamente alla richiesta delle ragioni dell'aumento del pedaggio sulla tratta Gallarate Varese e al numero dei veicoli che percorrono tale tratto ed al relativo incasso.

Il presente ricorso deve, quindi, essere accolto limitatamente alla convenzione tra Anas e società Autostrade relativa alla autostrada A8.

In considerazione della parziale soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto ordina l'esibizione della convenzione tra Anas e società autostrade relativa all'autostrada A8.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

---